



Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 per il sostegno dei piccoli editori

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l'articolo 183, comma 2, che, istituisce, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione di 210 milioni di euro per l'anno 2020, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre e che prevede che le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del Fondo sono stabilite con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”* e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, lettera h), numero 2) che modifica l'articolo 18 della legge n. 241 del 1990, inserendo il comma 3-bis, ai sensi del quale: *“Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni*



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;

TENUTO CONTO dell'impatto economico negativo nel settore dell'editoria conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19 e, in particolare, delle microimprese editoriali autonome;

DECRETA

Art. 1

(Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 per il sostegno dei piccoli editori)

1. Una quota, pari a euro 10 milioni per l'anno 2020, del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è destinata al sostegno dei piccoli editori.

Art. 2

(Presentazione delle domande e erogazione dei contributi)

1. Possono presentare domanda di contributo le imprese con codice ATECO principale 58.11.00 in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere sede legale in Italia;
- b) rientrare nella categoria di microimpresa autonoma, come definita dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005;
- c) risultare iscritte alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura;
- d) aver pubblicato almeno 10 novità editoriali nel 2019;
- e) essere in regola con gli obblighi in materia di contribuzione previdenziale, fiscale, assicurativa;
- f) assenza di procedure fallimentari.



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

2. Entro cinque giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli Organi di controllo, la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore pubblica un apposito avviso contenente le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, nonché per le verifiche documentali e per l'assegnazione dei contributi.

3. I soggetti interessati presentano, in via telematica, entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso, utilizzando la modulistica a tal fine predisposta dalla medesima Direzione generale, allegando copia dell'ultimo bilancio approvato e certificato dalla Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura e dichiarando con autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso degli altri requisiti di cui al comma 1.

4. Le risorse di cui all'articolo 1, nei limiti della spesa ivi autorizzata, sono ripartite tra i soggetti beneficiari nella misura pari all'1% del fatturato dell'anno 2019, e comunque, in misura non superiore a 20.000 euro per ciascun beneficiario.

5. Qualora il totale teorico dei contributi da erogare sia superiore alla disponibilità effettiva delle risorse di cui all'articolo 1, la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore provvede al ricalcolo proporzionale per tutti i richiedenti ammessi.

6. L'erogazione dei contributi è disposta dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore entro trenta giorni dal termine di presentazione delle domande.

Art. 3

(Verifiche e controlli)

1. Nel caso in cui la documentazione che attesta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 contenga elementi non veritieri, è disposta, con provvedimento del Direttore generale Biblioteche e diritto d'autore, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge. A tal fine l'Amministrazione può procedere a ulteriori verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per accertare la regolarità delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse di cui al presente decreto sono trasferite sui pertinenti capitoli di bilancio ovvero su un capitolo di nuova istituzione nell'ambito del centro di responsabilità 6 – Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.



Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Roma, 30 luglio 2020

IL MINISTRO